

ALLEGATO A

Indicazioni di dettaglio per occupazione gratuita di suolo pubblico fino al 6.1.2021

- Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nell'intero territorio comunale, Capoluogo e frazioni, è consentita, fino al 07/01/2021, l'installazione su suolo pubblico di strutture mobili della seguente tipologia: opere precarie di struttura sottile unica astiforme con copertura in tela con sostegno e piastra di base (ombrelloni), tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni;
- per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legati ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;
- non è consentita l'installazione di ombrelloni riportanti la pubblicità di marchi commerciali che non siano quelli dell'esercizio interessato;
- risulta preferibile l'installazione di ombrelloni di colore chiaro;
- viene raccomandata ai pubblici esercizi ubicati nella stessa via, piazza ecc., una preventiva condivisione in merito agli arredi da installare, onde favorire il più possibile una omogeneità dei medesimi arredi.
- La struttura mobile può essere installata in posizione frontale l'attività stessa, nelle sue immediate vicinanze, oppure in posizione delocalizzata, anche nei casi dell'eventualità con attraversamento di strada pubblica soggetta a transito veicolare non intenso, e/o soppressione di stalli di parcheggio, sempre che le condizioni di sicurezza per la viabilità lo consentano, subordinatamente al parere della Polizia Locale – Comando Territoriale di Pontedera che valuterà gli effetti dell'occupazione richiesta nei riguardi della sicurezza e della circolazione stradale ai sensi del Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione (D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992).
- L'installazione delle strutture mobili non dovrà interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione pubblica, contenitori per la raccolta differenziata;
- Tutte le superfici/strutture dei servizi commerciali, espositivi, di consumazione comunque definite ed a qualunque destinazione adibite purchè destinate al pubblico, devono essere accessibili e rispettare le norme per i soggetti diversamente abili;
- Qualunque struttura e/o manufatto su superficie pubblica ed a maggior ragione qualora destinato alla fruizione da parte del pubblico deve essere realizzata nel rispetto della salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, delle specifiche norme sui materiali, sulle costruzioni, sugli impianti di ogni genere, sull'antinfornistica, sull'igiene ambientale e per le somministrazioni alimentari, sull'antiquinamento, sul rispetto del Codice della Strada e sue regolamentazioni e/o relative ordinanze locali, inoltre non devono costituire insidia od intralcio di ciascun genere con particolare riguardo al rispetto delle condizioni di passaggio agevole ed in sicurezza dei mezzi di soccorso, sanitari e delle forze dell'ordine.
- Le strutture/manufatti oggetto di installazione dovranno essere corredate da dichiarazione di corretto montaggio, certificazioni/omologazioni dei materiali utilizzati di conformità alle norme CE;
- Qualora venga manifestato l'interesse all'installazione di struttura mobile, da parte di due o più attività contermini o comunque ubicate nelle immediate vicinanze, l'Amministrazione può consentire ai richiedenti medesimi l'occupazione dell'area pubblica, purchè vi sia il

- rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso e le installazioni non intralcino vicendevolmente l'attività di ciascun esercizio e vi sia il rispetto delle regole di buon vicinato, promuovendo, da parte dell'Amministrazione Comunale, tra i soggetti medesimi forme di condivisione/accordo;
- Nel caso di richiesta di installazione della struttura mobile in spazio che insiste frontalmente ad attività di altro genere confinante, deve essere presentata dichiarazione di consenso da parte di quest'ultima.
 - Le concessioni potranno prevedere nell'arco della giornata, superfici di occupazione diversa, distinta in 2 fasce orarie, prima e dopo le ore 20:00.
 - Le concessioni devono rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 20 del C.d.S.:
 - *Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili;*
 - *sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.*
 - *L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.*
 - *Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.*
 - *Nelle zone di rilevanza storico-ambientale (zone ZTL e pedonali), ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.*
 - È vietata l'occupazione della superficie di suolo pubblico frontalmente ingressi di abitazioni private al fine di garantire il libero accesso ai pedoni o ai veicoli nel caso di passi carrabili regolarmente autorizzati.
 - È vietata l'occupazione della superficie di suolo pubblico sugli attraversamenti pedonali o in prossimità degli stessi.
 - Relativamente all'occupazione temporanea da parte dei pubblici esercizi, la superficie massima occupabile dalle strutture mobili è stabilita entro il limite massimo di 80 mq. purché vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato.
 - Relativamente alle strutture mobili a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande già installate ai sensi della "Sperimentazione", in atto dal 2015, sarà dovuto il canone per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il restante periodo fino al 31/12/2020, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento;
 - Relativamente alle strutture mobili a carattere temporaneo che saranno installate a partire da maggio 2020 e fino al 07/01/2021, a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento.

Indicazioni di dettaglio per le agevolazioni riguardanti il pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche

- relativamente alle strutture mobili a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande già installate ai sensi della "Sperimentazione", in atto dal 2015, sarà dovuto il canone per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il restante periodo fino al 06/01/2021, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento;
- relativamente alle strutture mobili a carattere temporaneo che saranno installate a partire da maggio 2020 e fino al 06/01/2021, a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento;
- per i posteggi al mercato settimanale;
 - per il settore ALIMENTARE e PRODUTTORI DIRETTI (I QUALI PER NORMATIVA AVEVANO LA POSSIBILITA' DI LAVORARE) sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il restante periodo fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
 - per il settore NON ALIMENTARE sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il periodo di chiusura sarà riconosciuta l'esenzione e per il restante periodo dalla riapertura fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- per i posteggi del mercato del sabato pomeriggio (n. 2 posteggi del settore alimentare) sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09 marzo 2020; per il restante periodo fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- per i posteggi sparsi Viale America, Piazza Trento (tutti del settore alimentare con tipologia di occupazione permanente) sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il restante periodo fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- per i posteggi presso il parcheggio del cimitero del Capoluogo e del cimitero di La Rotta, sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09 marzo 2020; per il periodo di chiusura sarà riconosciuta l'esenzione e per il restante periodo dalla riapertura fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- per il posteggio in Corso Matteotti per i giorni di domenica e festivi (settore alimentare) sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09 marzo 2020; per il restante periodo fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- per le attività di spettacolo viaggiante presenti sul territorio comunale (GIOSTRA PIAZZA BELFIORE), sarà dovuto il canone per intero per il periodo dal 01/01/2020 al 09/03/2020; per il periodo di chiusura sarà riconosciuta l'esenzione e per il restante periodo dalla riapertura fino al 31/12/2020, sarà riconosciuto un abbattimento del 25%;
- relativamente alle occupazioni suolo pubblico temporanee come disciplinate dall'art. 21 del Regolamento Cosap, limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria di facciate, con beneficio del "Bonus facciate" previsto dalla Legge di Bilancio 2020, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento della Cosap
- relativamente alle installazioni di tende solari e pensiline aventi oggetto su suolo pubblico, fioriere, a servizio di attività economiche, sarà riconosciuto un abbattimento del 50%.